

Condizioni Generali di Acquisto

Con le presenti Condizioni Generali di Acquisto (“CGA” o “Contratto di base”), In.Te.S.A. S.p.A. (“INTESA” o “Acquirente”) può ordinare Prodotti e/o Servizi disponibili dal Fornitore (“Fornitore”) per sé stessa, per le Affiliate INTESA o per conto di parti che si procurano prodotti, soluzioni o servizi da INTESA (“Clienti”). I dettagli relativi a Prodotti e Servizi sono forniti nel Modulo di Presentazione Offerta del Fornitore (nel prosieguo anche un “MPO”, o “Statement of Work” o un “SOW”) e/o Autorizzazione dei lavori (“WA”, come meglio definita sotto).

Le Affiliate sono società che controllano, sono controllate da o sono sotto comune controllo con, una parte del Contratto. **Il termine Personale** indica i soggetti che sono (i) dipendenti di una parte, (ii) agenti incaricati da una parte, (iii) lavoratori autonomi ingaggiati da una parte o (iv) forniti a una parte da un Subappaltatore. Un **Subappaltatore** è una persona (lavoratore autonomo), una società di capitali, una società di persone, una società a responsabilità limitata o altra entità alla quale (o a cui) il Fornitore ha subappaltato il lavoro da svolgere ai sensi del Contratto, nella misura consentita dal Contratto.

Il presente Contratto di base, i MPO applicabili, insieme agli eventuali allegati e ai termini di quantità, pagamento e consegna del documento WA, nonché l'eventuale PA applicabile, costituiscono l'accordo completo (**Contratto**) in merito alle transazioni di cui al presente documento. La data di entrata in vigore del presente Contratto di base corrisponderà alla data della firma dell'ultima parte.

1. *Prodotti finali e servizi*

1.1 Prodotti finali

Tra i Prodotti finali sono inclusi Programmi, Prodotti, Opere realizzate o altri elementi che il Fornitore prepara per o fornisce a INTESA, come descritto in un Allegato o in un MPO. Per **Programma** si intende un programma software e il materiale correlato, concesso in licenza dal Fornitore. I programmi sono protetti da copyright e concessi in licenza (non venduti). Un **Prodotto** è un elemento concreto (diverso da un Programma) che il Fornitore prepara per o fornisce a INTESA. Un'**Opera realizzata** è un'opera d'autore che il Fornitore sviluppa per INTESA ai sensi del Contratto. Le Opere realizzate escludono le Opere preesistenti e gli Strumenti. Le Opere preesistenti includono le opere d'autore consegnate a INTESA, ma non sviluppate specificamente dal Fornitore per INTESA ai sensi del MPO e qualsiasi modifica o miglioramento di tali opere apportata ai sensi del MPO. Per **Strumenti** si intende il software (e i relativi Elementi esterni) messo a disposizione dal Fornitore, diverso da un Programma, necessario per lo sviluppo, la manutenzione o l'implementazione di un Prodotto finale software. Per Elementi esterni si intende qualsiasi opera illustrata, grafica, audiovisiva, report o dati generati dall'esecuzione di un codice e qualsiasi interfaccia di programmazione, linguaggio o protocollo implementati nel codice per abilitare l'interazione con altri programmi per computer o utenti finali. I Prodotti finali verranno consegnati come specificato in un MPO e/o WA.

1.2 Servizi

I Servizi includono Servizi cloud e altri Servizi. Un Servizio cloud è un'offerta ospitata o gestita dal Fornitore e resa disponibile tramite una rete. Tra gli altri Servizi, in aggiunta ai Servizi cloud, possono essere inclusi la consulenza, installazione, personalizzazione e configurazione, manutenzione, servizi per l'aumento del personale e altri servizi aziendali, tecnici o di altro tipo, o una combinazione degli stessi. I dettagli del Servizio applicabile sono descritti in un MPO, una WA o in un Allegato.

I Prodotti e/o i Servizi saranno consegnati come specificato in un MPO e/o in una WA. Se il Fornitore non è in grado di rispettare un impegno di consegna, il Fornitore sarà tenuto a informarne tempestivamente INTESA e INTESA può annullare, senza addebito di costi, i Prodotti o Servizi non ancora consegnati ed esercitare tutti e qualsiasi altro rimedio a sua disposizione.

Condizioni Generali di Acquisto

Salvo quanto diversamente specificato in un MPO o in un Allegato, il Fornitore utilizzerà le informazioni, i materiali, gli asset, i dati (incluso qualsiasi dato che possa identificare o localizzare una persona (“**Dati personali**”)) e i documenti forniti al Fornitore oppure caricati o archiviati in un Servizio Cloud da INTESA o dai suoi utenti (congiuntamente, “**Materiali INTESA**”) solo se necessario per dare esecuzione al Contratto. Il Fornitore non potrà divulgare i Materiali INTESA a nessuna terza parte e sarà tenuto a restituire o distruggere i Materiali INTESA (fornendo a INTESA una certificazione in merito) subito dopo la prima data di scadenza tra quelle dei relativi MPO o WA, oppure su richiesta di INTESA.

2. Emissione di un’Autorizzazione ai Lavori e Determinazione dei prezzi

Salvo diversa disposizione indicata in un MPO, il Fornitore inizierà il lavoro solo dopo aver ricevuto un'Autorizzazione ai lavori (“**WA**”) da INTESA. Una WA è l'autorizzazione data al Fornitore, da parte di INTESA, in formato elettronico o concreto, ad eseguire transazioni ai sensi delle presenti CGA, in conformità al MPO applicabile (ossia, un purchase order “**PO**”, una polizza di carico o un altro documento designato da INTESA). Un MPO è una WA solo se designata come tale, per iscritto, da INTESA. L'accordo sulla determinazione dei prezzi e sulla valuta per Prodotti e Servizi, con l'esclusione delle Imposte ma comprendente tutte le spese applicabili (**Prezzi**), deve essere formulato nel MPO e/o WA. I Prezzi per Prodotti e Servizi specificati in un MPO e/o WA, oltre le Imposte applicabili, costituiranno l'unico importo dovuto al Fornitore da INTESA. Il pagamento delle fatture non costituisce accettazione di Prodotti finali o Servizi. I Prodotti finali e i Servizi sono soggetti a ispezione, test, accettazione o rifiuto ai sensi del documento MPO e/o WA di pertinenza. In base alla legge vigente, il Fornitore rinuncia ai propri diritti se non inoltra puntualmente le fatture per il pagamento, oppure non intraprende alcuna azione in merito ad eventuali altre rivendicazioni, entro dodici (12) mesi dal giorno in cui INTESA ha ricevuto i Servizi o i Prodotti finali o dall'evento che ha generato la causa dell'azione.

3. Garanzie

3.1 Il Fornitore garantisce su base continuativa che: (i) le sue prestazioni in base al Contratto saranno conformi a tutte le leggi vigenti e ai termini di qualsiasi contratto ad esse applicabile (compresi gli accordi di licenza); (ii) i Prodotti finali e i Servizi non implicano violazioni della privacy, della proprietà intellettuale o di qualsiasi altro diritto di una terza parte; (iii) l'uso dei Prodotti finali è sicuro, in accordo e in conformità con le garanzie e i requisiti presenti nel Contratto; (iv) ha reso nota in forma scritta a INTESA l'esistenza di codice di terze parti o open source nei Prodotti finali o con essi fornito; (v) i Prodotti finali e i Servizi non contengono codice dannoso; (vi) i Programmi e i Servizi sono conformi alle relative specifiche ufficiali pubblicate e il Fornitore non disabiliterà elettronicamente o in altro modo, rimuoverà o in altro modo impedirà l'uso di un Programma o Servizio; (vii) il Fornitore stesso e il suo Personale utilizzeranno tutti i Materiali e le Opere realizzate di INTESA presenti nel Contratto esclusivamente nell'esecuzione del Contratto; (viii) ha implementato e manterrà misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i Materiali INTESA da perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata, accesso o altre forme illecite di elaborazione, che includono, senza limitazione, il divieto di caricare Materiali INTESA messi a disposizione del Fornitore su computer portatili o supporti di archiviazione portatili a meno che tali materiali (o il dispositivo stesso) non siano stati crittografati; (ix) segnalerà a INTESA qualsiasi violazione, effettiva o presunta, della sicurezza dei Materiali INTESA immediatamente dopo la scoperta della stessa, se i Materiali INTESA sono stati o potrebbero essere stati, visualizzati, utilizzati o acquisiti da una persona o da un'entità non autorizzata o compromessi in altro modo; (x) i Servizi vengono erogati utilizzando ragionevole attenzione e competenza in accordo con il Contratto; (xi) tutti gli autori hanno accettato di non fare valere i loro diritti morali (diritti personali associati all'essere autore di un'opera in base alla legge vigente) nei Prodotti finali, nella misura consentita dalla legge; (xii) completerà tutti i questionari di integrità, la formazione sull'integrità di INTESA o i relativi requisiti di richiesta di informazioni sul Fornitore entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta; e (xiii) rispetterà la conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di sanzioni economiche e controllo dell'esportazione e dell'importazione, che includono quelli degli Stati Uniti, che proibiscono o limitano l'esportazione, la riesportazione o il trasferimento di prodotti, tecnologia, servizi o dati, direttamente o indirettamente, verso o per determinati paesi, utilizzi finali o utenti finali. Il Fornitore non potrà esportare, direttamente o indirettamente, tecnologia, software o prodotti forniti da INTESA

Condizioni Generali di Acquisto

ai sensi del Contratto verso qualsiasi destinazione proibita o per un utilizzo finale vietato. Il Fornitore metterà a disposizione di INTESA le informazioni necessarie sui Prodotti e sui Servizi per la conformità in materia di esportazione. Salvo quanto concordato per iscritto da INTESA e autorizzato dalla licenza o dal regolamento governativi applicabili, il Fornitore non metterà a disposizione di INTESA Personale, articoli, materiali, servizi o componenti di essi che il Fornitore sa oppure ha ragione di credere abbiano avuto origine o provengano, da un paese soggetto ad embargo completo da parte degli Stati Uniti, come descritto nei regolamenti vigenti in materia di esportazione, embargo e sanzioni economiche (che includono, senza limitazioni, Cuba, le regioni dell'Ucraina controllate dalla Russia, l'Iran, la Corea del nord o la Siria).; (vii) Programmi e Servizi sono conformi alle relative specifiche ufficiali pubblicate e il Fornitore non disabiliterà elettronicamente o in altro modo, rimuoverà o in altro modo impedirà l'uso di un Programma o Servizio;

3.2 LE GARANZIE NEL CONTRATTO SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESSE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

3.3 Ai sensi della sezione Indennizzo, se i Prodotti finali o i Servizi non sono conformi alle garanzie nel Contratto o ai criteri di accettazione o completamento, INTESA può rifiutare i Prodotti finali o i Servizi e il Fornitore dovrà riparare, sostituire o eseguire nuovamente i Prodotti finali o i Servizi senza alcun addebito e in modo tempestivo. Se il Fornitore non riesce a farlo entro dieci (10) giorni lavorativi o in qualsiasi periodo di tempo reciprocamente concordato (per iscritto), il Fornitore dovrà rimborsare tutte le spese pagate da INTESA per tali Prodotti finali e/o Servizi.

4. *Rapporti etici*

Il Fornitore dovrà essere a conoscenza di tutte le leggi e tutti i regolamenti in materia di concussione, corruzione e pratiche aziendali vietate e rispettarli rigorosamente. Il Fornitore e le sue Affiliate non possono e non potranno, allo scopo di influenzare o indurre chiunque a influenzare le decisioni a favore di INTESA o delle sue Affiliate, offrire, promettere o dare o accettare di dare, in modo diretto o indiretto, (a) alcun contributo politico di qualsiasi tipo o effettuare alcun pagamento a un pubblico ufficiale, eletto o nominato, o a vantaggio di quest'ultimo, (b) versare alcun compenso per doni, pasti, viaggi o altra somma per un funzionario governativo o i suoi familiari o (c) fare un pagamento o dono qualsiasi (di denaro o oggetto di valore) a nessuno. INTESA non rimborserà il Fornitore per tali contributi politici, pagamenti o doni.

5. *Imposte*

I prezzi non includono le imposte che, salvo quanto diversamente specificato nel presente documento o nel MPO, è responsabilità di INTESA pagare. Le fatture del Fornitore dovranno indicare tutte le Imposte applicabili, se del caso, per giurisdizione fiscale e con una corretta ripartizione tra Servizi e Prodotti finali tassabili e non tassabili. Il Fornitore sarà tenuto a emettere tempestivamente una fattura fiscale a INTESA, in conformità alle leggi applicabili in materia di fatturazione e imposte. Il Fornitore sarà inoltre l'unico responsabile di tutte le imposte, le valutazioni o altri tributi sui propri utili, proprietà, apparecchiatura o software in leasing o acquistati nonché delle imposte sui dipendenti e dei costi aziendali relativi al Personale del Fornitore, indipendentemente dalla giurisdizione di pertinenza. Se INTESA fornisce una certificazione di esenzione dalle imposte, il Fornitore accetta di non fatturare o pagare alcuna imposta di tale tipo. INTESA sarà tenuta a trattenere alla fonte le Imposte come richiesto dalla legge applicabile sui pagamenti effettuati verso il Fornitore in virtù del presente documento e sarà tenuta a trasferire al Fornitore solo il relativo ammontare netto. INTESA si impegna a versare in modo tempestivo tutte le imposte oggetto di trattenuta alla fonte all'autorità governativa competente in ciascuna rispettiva giurisdizione. Su richiesta del Fornitore, INTESA consegnerà la documentazione adeguata, come richiesto dalle corrispondenti leggi fiscali della giurisdizione competente, entro un ragionevole periodo di tempo da tale richiesta. Ciascuna parte accetta di cooperare al pagamento delle Imposte applicabili, corrette, inclusi un ragionevole preavviso e cooperazione in relazione ad eventuali verifiche. Per **Imposte** si intendono tutte le imposte applicabili, gli oneri, le tariffe, i tributi o altre valutazioni, che includono vendite, utilizzo, valore aggiunto, beni e servizi e altre imposte simili, decretate o raccolte da un qualsiasi ente governativo in tutto il mondo o da qualsiasi sottodivisione politica dello stesso,

Condizioni Generali di Acquisto

derivanti dall'erogazione di Servizi o dalla fornitura di Prodotti finali ai sensi del Contratto, escluse, comunque, eventuali tasse imposte sull'utile netto o sul capitale del Fornitore, eventuali tasse in sostituzione di tali tasse sull'utile netto ed eventuali altre tasse che devono essere sostenute dal Fornitore secondo la legge.

6. Proprietà intellettuale

Il Fornitore possiede tutti i diritti, titoli e interessi in e verso qualsiasi Programma, Opera preesistente e Strumento. INTESA possiede tutti i diritti, i titoli e interessi in e verso il Materiale INTESA. INTESA possiederà il copyright delle Opere realizzate e di tutte le opere realizzate su commissione. Se le Opere realizzate non sono considerate opere su commissione possedute per effetto di legge, il Fornitore, con il presente atto, cede la proprietà del copyright di tali opere a INTESA. Il Contratto non concede ad alcuna delle parti il diritto di utilizzare i marchi commerciali, nomi commerciali o marchi di servizio dell'altra parte o delle rispettive Affiliate, o altre designazioni in alcuna promozione o pubblicazione, senza previo consenso scritto.

7. Responsabilità

7.1 Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per danni speciali, incidentali, esemplari, indiretti o economici consequenziali o per mancati profitti, perdite di contratti, valore, fatturato, avviamento o di risparmi previsti.

7.2 Nessuna responsabilità per danni di una parte, derivanti da qualsiasi evento, potrà superare il valore maggiore tra: (i) se le tariffe sono ricorrenti, cinque (5) volte l'importo pagato o dovuto al Fornitore nei dodici (12) mesi precedenti la data del primo evento che dà origine alla responsabilità ai sensi del MPO o WA applicabile; o (ii) se le tariffe non sono ricorrenti, cinque (5) volte l'importo pagato o dovuto al Fornitore ai sensi del documento MPO o WA applicabile; o (iii) 5.000.000 USD (o equivalente in valuta locale).

7.3 Le precedenti Sezioni 7.1 e 7.2 non si applicheranno a (i) danni derivanti dagli obblighi del Fornitore di cui alla Sezione 8 (Indennizzo); (ii) danni derivanti dalla violazione, da parte del Fornitore, dei suoi obblighi di sicurezza e privacy dei dati e dagli obblighi del Fornitore di porre rimedio in caso di violazione della sicurezza del Fornitore, (iii) danni derivanti da negligenza grave, dolo, frode o trascuratezza da parte del Fornitore; (iv) danni derivanti da lesioni fisiche (compreso il decesso), nella misura in cui una parte sia legalmente responsabile; (v) danni a beni immobili e ai beni mobili materiali, nella misura in cui una parte sia legalmente responsabile; e (vi) danni che non possono essere limitati dalla legge applicabile.

8. Indennizzo

8.1 Il Fornitore dovrà difendere, manlevare e indennizzare INTESA da richieste di risarcimento di terzi (incluse le richieste di risarcimento da parte del Cliente), tra cui le spese legali, che derivino o si presume siano derivate da, e/o multe e sanzioni governative che vengono imposte a seguito di, atti di negligenza o omissioni intenzionali da parte del Fornitore o del Personale del Fornitore, o una violazione da parte del Fornitore di qualsiasi termine del Contratto.

8.2 Il Fornitore dovrà difendere, manlevare e indennizzare INTESA da richieste di risarcimento di terzi, tra cui le spese legali, basate sul fatto che i Prodotti finali o Servizi del Fornitore violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, il Fornitore, a sue spese, potrà: (i) ottenere per INTESA il diritto di continuare ad utilizzare, vendere e concedere in licenza i Prodotti finali o i Servizi; (ii) modificare i Prodotti finali o i Servizi in modo che non violino alcun diritto; o (iii) sostituire i Prodotti finali o i Servizi con altri che non violino alcun diritto e siano conformi al Contratto. In alternativa, su richiesta di INTESA, il Fornitore accetterà l'annullamento di Prodotti o Servizi che violano un diritto senza alcuna responsabilità per l'annullamento e il Fornitore rimborserà qualsiasi importo precedentemente pagato da INTESA. INTESA invierà al Fornitore una notifica immediata relativa alle richieste di risarcimento di terzi nei confronti di INTESA e collaborerà alle indagini, alla risoluzione e alla difesa di fronte a tali richieste di risarcimento.

Condizioni Generali di Acquisto

9. Durata e risoluzione

9.1 Le presenti CGA rimarranno in vigore fino alla risoluzione. Ciascuna delle parti può risolvere le presenti CGA per giusta causa se l'altra parte (Parte inadempiente) ha commesso una violazione sostanziale del Contratto o, nella misura consentita dalla legge, se la Parte inadempiente diventa insolvente o presenta o ha presentato istanza di fallimento, a condizione che la parte che non ha commesso la violazione (Parte non inadempiente) invii preavviso scritto (con la data di risoluzione) e nel caso in cui, a discrezione di INTESA, sia possibile porre rimedio a una violazione sostanziale, offra una ragionevole possibilità di porvi rimedio.

9.2 La violazione da parte del Fornitore (o sulla base di informazioni attendibili, la ragionevole convinzione di INTESA che il Fornitore abbia commesso o possa commettere una violazione) di quanto disposto nella Sezione 4 (Rapporti etici) o nella clausola (xiii) della Sezione 3 (Garanzie) delle presenti CGA, costituisce una violazione sostanziale del Contratto e, in tal caso, INTESA può risolvere le presenti CGA e qualsiasi MPO o WA previo tempestivo avviso scritto al Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte di INTESA, a condizione che il Fornitore abbia una ragionevole opportunità di porre rimedio alla violazione se, a discrezione di INTESA, sia possibile porre rimedio a tale violazione sostanziale. Quando non sono in vigore documenti WA tra le parti, INTESA può risolvere le presenti CGA senza giusta causa, previo avviso scritto al Fornitore.

9.3 INTESA può, previo avviso scritto al Fornitore, risolvere un documento MPO o WA i) per giusta causa, in caso di violazione sostanziale da parte del Fornitore o ii) senza motivo, in ogni caso, con risoluzione effettiva dalla data indicata nell'avviso. In caso di risoluzione, in conformità alle istruzioni scritte da parte di INTESA, il Fornitore dovrà interrompere il lavoro ai sensi del relativo documento MPO o WA e consegnare a INTESA, tra le altre cose, tutti i Prodotti finali completati alla data di risoluzione e tutte le opere in corso. Nel caso in cui l'Acquirente risolva senza motivo, INTESA risarcirà il Fornitore per le spese effettive e ragionevoli sostenute dal Fornitore per le opere in corso fino alla data di risoluzione (inclusa), a condizione che tali spese non superino i Prezzi.

10. Assicurazione

10.1 Il Fornitore dovrà mantenere a sue spese (e fornire i certificati di stipula dell'assicurazione su richiesta di INTESA) (i) tutte le assicurazioni previste dalla legge come l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla responsabilità civile del datore di lavoro, (ii) una copertura assicurativa per responsabilità commerciale generale, che include la responsabilità per i danni causati dal prodotto e dalle operazioni completate, con un massimale minimo per sinistro di 5.000.000 USD (o equivalente in valuta locale), e (iii) una copertura assicurativa RC auto (nel caso in cui sia necessario utilizzare un veicolo per l'esecuzione del Contratto) pari ad almeno 5.000.000 USD (o equivalente in valuta locale). I limiti della polizza assicurativa RC auto e di quella per responsabilità commerciale generale possono essere soddisfatti attraverso una combinazione tra assicurazione in responsabilità primaria e assicurazione ombrello per copertura di responsabilità in eccesso che deve indicare INTESA come assicurata supplementare. L'assicurazione richiesta ai sensi di un documento MPO, un documento WA o un Allegato deve essere acquistata da assicuratori con un rating AM Best A- o superiore, oppure con un rating BBB di Standard & Poor e con una somma pari o superiore a 50.000.000 USD (o equivalente in valuta locale) di surplus per il titolare della polizza.

10.2 Se il Fornitore accede ai Materiali INTESA ai sensi del Contratto, il Fornitore dovrà mantenere a sue spese una polizza assicurativa di responsabilità civile informatica per un massimale di 10.000.000 USD (o equivalente in valuta locale) per danni e, in aggregato, che dovrà coprire tutti i costi del Fornitore, compresi i danni associati a qualsiasi violazione della sicurezza (come di seguito definiti) o perdita di dati personali, indipendentemente dalla causa, che è obbligato a pagare all'Acquirente o a eventuali terzi incluse, in via esemplificativa e non limitativa, richieste di risarcimento di terzi derivanti dalla violazione della sicurezza o dalla perdita di dati personali, inclusi costi di contenzioso e legali. Ai fini della sola sezione Assicurazione, per "Violazione della sicurezza" si intende (1) l'incapacità del Fornitore di gestire, trattare, archiviare, distruggere, o in altro modo controllare correttamente, oppure prevenire la divulgazione, l'accesso o l'uso non autorizzati di: (a) Dati personali in qualsiasi formato o (b) informazioni aziendali di terzi in qualsiasi formato specificamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto simile; (2) una violazione involontaria dell'informativa sulla privacy del Fornitore o la relativa appropriazione indebita che comportino la violazione di qualsiasi legge o regolamento

Condizioni Generali di Acquisto

applicabile in materia di privacy; o (3) qualsiasi altro atto, errore o omissione da parte del Fornitore in quanto tale che possa ragionevolmente comportare la divulgazione non autorizzata di Dati personali o l'accesso non autorizzato agli stessi (o una ragionevole convinzione che vi sia stata una divulgazione non autorizzata).

11. Conservazione dei documenti e diritti di verifica

11.1 Il Fornitore dovrà conservare (e, nel rispetto della legge vigente, fornire a INTESA dietro sua richiesta) i documenti aziendali, tecnici e contabili pertinenti (i) a supporto delle fatture del Fornitore; (ii) per fornire prova dei permessi e delle licenze professionali richiesti e (iii) per dimostrare l'adempimento da parte del Fornitore dei propri obblighi ai sensi del Contratto, per non meno di sei (6) anni dal completamento o dalla risoluzione dei relativi Servizi. Tutti i registri contabili saranno conservati in conformità ai principi contabili generalmente accettati.

11.2 Previo ragionevole preavviso da parte di INTESA, INTESA può accertare tramite audit la conformità del Fornitore ai suoi obblighi ai sensi del Contratto, inclusa la verifica della conformità alle leggi in vigore e la protezione e integrità dei Materiali INTESA. Ciascuna parte sosterrà i propri costi relativi all'audit. In relazione a un audit, il Fornitore sarà tenuto a fornire a INTESA (ai suoi revisori ed eventuali organismi di regolamentazione compresi) l'accesso, in tempi ragionevoli (o nel caso di organismi di regolamentazione, in qualsiasi tempistica designata da tali regolatori), a ogni impianto presso cui il Fornitore o qualsiasi Subappaltatore fornisce o ha fornito Servizi o Prodotti ai sensi del Contratto e a tutti i sistemi, dati e registri aziendali, tecnici e contabili relativi alla conformità del Fornitore (e di qualsiasi Subappaltatore) ai suoi obblighi. Il Fornitore sarà tenuto a fornire una ragionevole collaborazione in qualsiasi audit di questo tipo, anche designando un punto nevralgico per il supporto di un audit e, se richiesto da INTESA, garantendo tempestivamente i diritti di INTESA di richiedere direttamente a qualsiasi Subappaltatore, e del Subappaltatore di fornire tempestivamente a INTESA, l'accesso a tali sistemi, dati e registri relativi alle opere eseguite da tali Subappaltatori. Tale audit sarà condotto durante il normale orario d'ufficio in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con le operazioni aziendali del Fornitore. Resta inteso che il Fornitore non sarà tenuto a divulgare informazioni riservate derivate dal rapporto tra cliente e avvocato o altre informazioni confidenziali, ovvero informazioni che sono protette contro la divulgazione ai sensi della legge o della regolamentazione applicabile o da un'autorità governativa.

12. Legislazione vigente

Fatta eccezione per quanto riportato in un documento MPO o in un PA, se esistente, le parti accettano: (i) l'applicazione delle leggi dello Stato di New York per tutti gli accordi stipulati da Kyndryl, Inc. o Affiliate di Kyndryl, Inc. con sede negli Stati Uniti o (ii) per le Affiliate di Kyndryl, Inc. non situate negli Stati Uniti, le leggi della nazione in cui tale Affiliata ha sede, indipendentemente dai principi di conflitto di legge. Se una qualsiasi disposizione del Contratto non è valida o applicabile, le restanti disposizioni rimangono in vigore a tutti gli effetti. Nulla nel Contratto pregiudica i diritti legali ai quali non si può rinunciare o che non possono essere limitati da un contratto. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la Vendita internazionale di merci non si applica alle transazioni eseguite ai sensi del Contratto. Le parti rinunciano al diritto a un processo con giuria in merito alle controversie correlate al Contratto. Il Contratto, o qualsiasi transazione in virtù dello stesso, non crea alcun diritto o azione legale da parte di terzi. Fatta eccezione per quanto riportato in un documento MPO o in un PA, se esistente, le parti accettano irrevocabilmente che qualsiasi azione legale, rivendicazione, controversia o esecuzione del presente Contratto o correlata ad esso o ai sensi dello stesso sarà soggetta alla sola e unica giurisdizione: (i) dei tribunali federali e statali dello Stato di New York rispetto a qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a Kyndryl, Inc. o alle Affiliate di Kyndryl, Inc. con sede negli Stati Uniti o (ii) per le Affiliate di Kyndryl, Inc. non situate negli Stati Uniti, dei tribunali che hanno giurisdizione sul luogo in cui è situata la sede centrale dell'Affiliata all'interno della nazione in cui tale Affiliata ha sede. Il Fornitore continuerà ad erogare i Servizi ai sensi del presente Contratto, anche durante il periodo in cui un'eventuale controversia è in atto, salvo quanto specificamente ed espressamente concordato in forma scritta dal Fornitore e dall'Acquirente.

Condizioni Generali di Acquisto

13. Continuità delle operazioni aziendali

Il Fornitore accetta di avere e mantenere un piano di continuità delle operazioni aziendali e procedure di controllo della continuità delle operazioni aziendali che includeranno, in via esemplificativa e non limitativa, le aree di cibersicurezza, pianificazione del ripristino di emergenza e pianificazione per pandemia. I programmi di cibersicurezza devono includere come minimo disposizioni atte a prevenire e accertare gli incidenti di cibersicurezza e a rispondere agli stessi. Il Fornitore accetta di fornire i target specifici di ripristino del piano di continuità delle operazioni aziendali e di riesaminare, aggiornare e verificare annualmente il piano di continuità delle operazioni aziendali e, su richiesta di INTESA, il Fornitore dovrà fornire un riepilogo del piano di continuità delle operazioni aziendali e dei risultati delle prove. INTESA può, di volta in volta, fornire feedback in merito al piano e richiedere al Fornitore che i commenti di INTESA vengano tenuti in considerazione durante l'aggiornamento dello stesso. Tuttavia, il Fornitore rimane l'unico responsabile dell'adempimento delle proprie responsabilità ai sensi del Contratto e dell'adeguatezza del piano di continuità delle operazioni aziendali, indipendentemente dal fatto che INTESA abbia riesaminato o fatto commenti sul piano.

14. Fornitore e personale del fornitore

14.1 Se il Fornitore fornisce un Servizio cloud o eroga Servizi, il Fornitore accetta di:

(a) essere un lavoratore autonomo e che il Contratto non crea un rapporto contrattuale d'agenzia, di partenariato o di joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del fornitore. INTESA non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Personale del fornitore

(b) essere tenuto, su richiesta di INTESA e nella misura consentita dalla legge applicabile, a fornire a INTESA (I) conferma per scritta (i) in merito al fatto che il Personale del Fornitore dispone dei requisiti per lavorare nel paese in cui vengono erogati i Servizi e (ii) nella misura richiesta dalla legge vigente, del fatto che il Fornitore partecipa a eVerify ai sensi dei Provvedimenti esecutivi in vigore e in ossequio al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, (III) qualora INTESA richieda requisiti di formazione specifici, un'attestazione del completamento della formazione da parte del Personale del fornitore; (IV) se il Personale del Fornitore avrà accesso a qualsiasi sistema informatico, piattaforma, applicazione, rete o strumento simile del Cliente o di INTESA, compresi quelli situati sulla o accessibili tramite la rete Intranet INTESA o del Cliente, la rete Internet o altra rete, la prova che il Personale del fornitore ha preso visione e accettato il Codice etico del Contractor INTESA (disponibile nelle Risorse INTESA per i Fornitori all'indirizzo <https://www.intesa.it/codice-etico/>) e (V) una prova che il Personale del fornitore ha completato con successo tutta la formazione inerente la sicurezza informatica, la privacy e di altro tipo, indicata da INTESA come obbligatoria, in modo tempestivo;

(c) informare il proprio Personale sul fatto che i problemi correlati all'impiego devono essere discussi con il Fornitore (e non con INTESA) e informare tempestivamente INTESA quando tali questioni riguardano azioni che si presume siano state intraprese da INTESA o dal suo personale per consentire a INTESA di indagare, se necessario;

(d) essere e continuare ad essere responsabile delle attività quotidiane di supervisione, controllo, termini e condizioni, assunzione, verifica di idoneità al lavoro, disciplina, gestione della prestazione, formazione professionale, licenziamento, consulenza, programmazione, compensi, benefici e altre attività, trattenute, salute e sicurezza del Personale del fornitore e garantire che il Personale del fornitore non cerchi di ottenerle da INTESA. Per evitare qualsiasi dubbio, il Fornitore rimane sempre il datore di lavoro del Personale del Fornitore. Inoltre, il Contratto non crea un rapporto di impiego tra INTESA e il Personale del Fornitore;

(e) fornire conferma scritta a ciascun membro del Personale del Fornitore in merito al fatto che il Fornitore rimane il datore di lavoro del Personale del Fornitore, che l'incarico per INTESA non crea un rapporto datore di lavoro / dipendente, che INTESA non è il loro datore di lavoro e che non hanno diritto a benefici INTESA. Il Fornitore è obbligato a fornire tale notifica su richiesta di INTESA.

(f) riconoscere che INTESA non ha alcuna responsabilità in merito al riesame o all'approvazione dei fogli presenze; tuttavia, INTESA può, con il solo fine di verificare gli addebiti, riesaminare gli stessi fogli di presenza;

Condizioni Generali di Acquisto

(g) essere responsabile delle azioni e delle omissioni del Personale del Fornitore e della conformità, da parte del Personale del Fornitore, ai requisiti del Contratto;

(h) essere d'accordo sul fatto che INTESA ha il diritto di rifiutare di accettare il Personale del fornitore messo a disposizione dal Fornitore per l'esecuzione dei Servizi in virtù del presente atto e può richiederne la rimozione dall'incarico ai sensi del Contratto, per qualsiasi ragione lecita, ad esclusiva e ragionevole discrezione di INTESA.

(i) per quanto riguarda il Personale del fornitore o i Dipendenti dei subappaltatori residenti in California, il Fornitore fornirà a INTESA i dati necessari per la reportistica ai sensi della legge in vigore, che include la reportistica relativa alle agenzie di collocamento della California; e

(j) previa richiesta, esclusivamente in connessione con gli obblighi normativi di valutazione dell'esportazione di INTESA, indicherà la nazione di cittadinanza e lo stato di residenza permanente del Personale con un ruolo nella tecnologia o nell'accesso ai dati

14.2 Asset INTESA

Se il Personale del Fornitore avrà accesso agli asset di INTESA (come di seguito definito), il Fornitore sarà tenuto a informare il Personale del Fornitore a (a) utilizzare gli Asset di INTESA solo ai fini del Contratto e il Fornitore rimborserà INTESA per qualsiasi utilizzo non autorizzato; (b) utilizzare, connettersi e interagire solo con programmi, strumenti o routine che INTESA considera necessari per fornire il Servizio; (c) non copiare o divulgare gli Asset INTESA né lasciarli non protetti o incustoditi; (d) informare tempestivamente INTESA di qualsiasi incidente o incidente sulla sicurezza, come quelli che comportano perdita, utilizzo improprio degli Asset di INTESA o causano danni agli stessi (come di seguito indicato) e il Fornitore fornirà a INTESA una copia del rapporto di qualsiasi incidente o incidente sulla sicurezza che comporta quanto sopraccitato.

INTESA può controllare periodicamente l'utilizzo degli Asset di INTESA da parte del Fornitore. Per "**Asset di INTESA**" si intendono le reti e/o i sistemi informatici del Cliente o di INTESA, i beni di proprietà di INTESA o del Cliente che il Personale del Fornitore utilizza o a cui ha accesso, oppure i materiali, i dati, i documenti o le informazioni forniti al Personale del Fornitore da (o per conto di) INTESA.

14.3 Accesso del Fornitore ai locali del Cliente o di INTESA o agli asset di INTESA

Se il Personale del fornitore avrà accesso ai locali di INTESA o del Cliente,

(a) il Fornitore sarà tenuto a condurre sessioni di orientamento con il proprio Personale prima di conferirgli un incarico presso INTESA o il Cliente e a individuare e fornire informazioni di contatto (che saranno aggiornate dal Fornitore in base alla necessità) di tutti i supervisori del Personale del fornitore. Tale sessione di orientamento deve includere le disposizioni per conformarsi agli obblighi di cui alla presente sezione.

(b) Il Fornitore accetta il fatto che: **(I)** il Personale del fornitore nei locali di INTESA o del Cliente non possa (i) portare armi di alcun tipo in tali locali; (ii) essere in possesso, utilizzare o essere sotto l'effetto di sostanze controllate o bevande alcoliche; (iii) detenere materiali pericolosi di qualsiasi tipo senza l'autorizzazione di INTESA; (iv) inviare o ricevere e-mail che non siano di INTESA o del Cliente attraverso i sistemi di posta elettronica di INTESA o del Cliente; (v) vendere, pubblicizzare o commercializzare qualsiasi prodotto o distribuire materiali stampati, scritti o grafici senza il permesso scritto di INTESA; o (vi) condurre attività commerciali non correlate a INTESA o al Cliente mentre è assegnato all'incarico di lavoro ai sensi del Contratto. **(II)** Il Personale del fornitore che si trova nei locali di INTESA o del Cliente è tenuto (i) ad acquisire un badge identificativo valido da INTESA o dal Cliente, da restituire al completamento o alla fine degli incarichi; (ii) a rimanere esclusivamente nelle aree autorizzate (limitatamente a luoghi di lavoro, mense, servizi igienici e aree parcheggio); (iii) ad accedere e a utilizzare, solo per il lavoro, materiali, documenti, informazioni e dati necessari all'esecuzione del lavoro e (iv) a riferire immediatamente al Fornitore eventuali incidenti (come liti, aggressioni, molestie e/o comportamenti inappropriati reali o presunti), in modo che il Fornitore possa notificarlo tempestivamente a INTESA e fornire a INTESA una copia del rapporto di qualsiasi incidente. **(III)** il Personale del Fornitore in possesso di Asset di INTESA è tenuto a cooperare e a restituire tali Asset di INTESA in modo tempestivo, come richiesto da INTESA.

14.4 Controllo dei precedenti penali e altri controlli delle referenze

Condizioni Generali di Acquisto

Se il Fornitore fornisce un Servizio Cloud o ha altrimenti accesso a una rete INTESA o del Cliente o a Materiali INTESA o, nel caso in cui il Fornitore svolga Servizi o abbia altre responsabilità presso l'impianto INTESA o del Cliente, il Fornitore accetta di:

(a) informare INTESA se qualsiasi membro del Personale del Fornitore che deve essere incaricato dell'esecuzione dei Servizi di cui al presente atto è un ex dipendente di INTESA, l'assegnazione di tale incarico sarà soggetto all'approvazione di INTESA.

(b) di fornire, nella misura consentita dalla legge locale, una certificazione / attestazione in base alla quale i membri del Personale del Fornitore sono in possesso di documento di identità valido rilasciato da un ente pubblico ufficiale (inclusi, in via esemplificativa e non limitativa, una patente o un passaporto rilasciato dal governo).

(c) di effettuare od ottenere in altro modo, nella misura consentita dalla legge locale, controlli sui precedenti del Personale del Fornitore e/o del Subappaltatore che è tenuto a eseguire i Servizi o i Prodotti ai sensi del presente Contratto. Il controllo sui precedenti sarà eseguito come definito nel paragrafo (d) che segue. Laddove venga identificata una condanna penale, il Fornitore non può assegnare l'incarico al Personale del Fornitore se questi è interdetto dall'esecuzione dei Servizi in base alla valutazione personalizzata della condanna da parte del Fornitore rispetto ai Servizi da eseguire in conformità alla legge e agli orientamenti applicabili, che possono includere, in via esemplificativa e non limitativa, gli orientamenti promulgati dalla Commissione per le pari opportunità (Equal Employment Opportunity Commission) negli Stati Uniti o da uno stato simile o altri orientamenti promulgati dal governo, a seconda dei casi.

(d) di effettuare, per il Personale del Fornitore negli Stati Uniti, un controllo sui precedenti a livello federale oltre a un controllo sui precedenti a livello di contea e di stato, a seconda di quale sia il più completo. In altri paesi, i controlli sui precedenti possono essere a livello regionale, statale, provinciale e/o nazionale, a seconda di quale sia il più completo.

(e) di fornire a INTESA, su richiesta di INTESA e subordinatamente alla legge applicabile, la documentazione per poter verificare la conformità del Fornitore al presente paragrafo.

15. Termini di Privacy e Sicurezza

15.1 I Termini INTESA relativi alla privacy e alla sicurezza, disponibili all'indirizzo <https://www.kyndryl.com/procurement/privacy-and-security-terms.html> (i "**Termini**"), si applicano per quanto riguarda i Prodotti finali e i Servizi. In caso di conflitto tra i Termini, il presente Contratto (inclusi eventuali Allegati al presente Contratto) o il documento MPO e/o WA (inclusi eventuali Allegati al documento MPO e/o WA), i Termini saranno prevalenti.

15.2 INTESA o i suoi Clienti possono essere o diventare soggetti a leggi che richiedono a INTESA di porre determinati obblighi al Fornitore e ad altri fornitori di servizi, in particolare per quanto riguarda la privacy o la sicurezza informatica, la sicurezza dei dati, la sicurezza del codice sorgente o questioni simili. INTESA potrà aggiornare i Termini di tanto in tanto per includere tali obblighi, fornendo avviso scritto di tali aggiornamenti dei Termini al Fornitore. Il Fornitore accetta di adempiere a tali obblighi, che entreranno in vigore all'ultima data tra quella imposta da tali leggi o 30 giorni dopo la data dell'avviso scritto da parte di INTESA.

15.3 INTESA potrà altrimenti aggiornare i Termini di tanto in tanto, fornendo avviso scritto di tale aggiornamento dei Termini al Fornitore. Il Fornitore informerà INTESA entro 90 giorni dalla data dell'avviso scritto da parte di INTESA in caso di obiezione agli aggiornamenti, comunicando la sua obiezione per iscritto a INTESA e specificando le basi dettagliate per tale obiezione.

(a) Se il Fornitore non comunica tale obiezione, i Termini aggiornati entreranno in vigore alla fine del periodo di 90 giorni. Se il Fornitore comunica l'obiezione, le parti collaboreranno in buona fede per superare le preoccupazioni del Fornitore.

(b) Se, nonostante tali sforzi in buona fede, INTESA e il Fornitore non saranno in grado di risolvere le preoccupazioni del Fornitore, INTESA potrà porre termine al documento MPO in vigore previo avviso scritto al

Condizioni Generali di Acquisto

Fornitore e tale terminazione avrà effetto 60 giorni dopo la data dell'avviso scritto. INTESA si impegna ad esercitare tale diritto di terminazione solo in caso ritenga ragionevolmente che sia impossibile trovare una risoluzione pratica alle preoccupazioni del Fornitore.

(c) La versione precedente dei Termini continuerà ad essere valida fino alla data di terminazione e qualsiasi disposizione in tali Termini che, per sua natura, si estenda oltre la terminazione rimarrà in vigore finché non verrà adempiuta e si applicherà a successori e assegnatari di ciascuna parte.

16. Disposizioni generali

16.1 **Riservatezza.** Le parti non potranno divulgare informazioni riservate l'una all'altra senza aver sottoscritto un accordo di riservatezza separato.

16.2 **Nullità.** Qualsiasi licenza che accompagna i Programmi e qualsiasi termine relativo a licenze shrink wrap (licenza a strappo), click wrap (licenza mediante un clic), servizi cloud o online per i Servizi sono nulli e privi di effetto e, di conseguenza, saranno i termini e condizioni del Contratto a prevalere.

16.3 **Nessuna pubblicizzazione.** Le parti non pubblicizzeranno il loro rapporto nel materiale promozionale, pubblicitario o di marketing senza previo consenso scritto dell'altra parte, salvo per quanto può essere richiesto per legge.

16.4 **Informazioni di contatto.** INTESA può elaborare e archiviare le informazioni di contatto aziendali del Personale del Fornitore in relazione all'esecuzione del Contratto ovunque INTESA svolga la propria attività. In merito ai Dati personali relativi al Personale del Fornitore dati all'Acquirente dal Fornitore, il Fornitore ha ottenuto l'accordo da parte del Personale del Fornitore per la distribuzione dei dati all'Acquirente e per l'utilizzo, la divulgazione e la trasmissione di tali dati in relazione al Contratto da parte di quest'ultimo.

16.5 **Non esclusività.** Il Contratto è di tipo non esclusivo e ciascuna delle parti può progettare, sviluppare, produrre, acquisire o commercializzare prodotti o servizi competitivi. Ciascuna parte è responsabile della definizione dell'incarico del proprio Personale.

16.6 **Modifiche al Contratto; Ordine di precedenza.** Tutte le modifiche al Contratto devono essere effettuate per iscritto ed essere sottoscritte da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà: A) eventuali termini relativi a prezzo, pagamento, quantità o consegna contenuti nel WA; B) il documento MPO di pertinenza (compresi gli Allegati); e C) qualsiasi PA in vigore e D) le presenti CGA (compresi gli Allegati).

16.7 **Rischio di perdita.** Il rischio di perdita e titolarità di qualsiasi bene materiale passerà all'Acquirente o al Cliente al momento della consegna. Le parti saranno responsabili per danni, distruzione, perdita o furto ("**Perdita**") del loro rispettivo bene materiale (sia di proprietà che avuto in locazione). Le parti saranno tenute a considerare i propri accordi assicurativi in merito a tale Perdita.

16.8 **Non cedibilità.** Nessuna delle parti può cedere i propri diritti ai sensi del Contratto a terzi o Affiliate senza previo consenso scritto dell'altra parte, tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato, salvo nel caso in cui ciascuna delle parti ceda il Contratto in combinazione con la vendita di una parte sostanziale della propria attività utilizzando il Contratto. Fatto salvo qualsiasi accordo contrario indicato nel presente atto, in caso di cessione, scissione parziale o evento simile, INTESA può cedere, novare o altrimenti trasferire il Contratto, in tutto o in parte e senza ulteriore consenso, a una società acquirente o a una nuova società (prima o dopo la sua formazione) che ha utilizzato o utilizzerà uno qualsiasi dei Prodotti o Servizi. Qualsiasi cessione non autorizzata del Contratto è nulla.

16.9 **Subappalto.** Il Fornitore non potrà delegare né subappaltare a terzi, a Subappaltatori o ad Affiliate, nessuno dei suoi doveri o obblighi ai sensi del Contratto, salvo nella misura consentita in un MPO.

16.10 **Effetto della rinuncia.** La rinuncia effettiva ai sensi del Contratto deve essere effettuata per iscritto e sottoscritta dalla parte che rinuncia al proprio diritto. Una rinuncia, ad opera di una parte, nel caso di mancata conformità dell'altra parte, non sarà considerata una rinuncia per casi futuri di mancata conformità.

16.11 **Avvisi.** Tutti gli avvisi ai sensi del Contratto devono essere comunicati per iscritto e inviate all'indirizzo sottostante, a meno che una parte non indichi per iscritto un indirizzo diverso (o una Affiliate indichi un indirizzo

Condizioni Generali di Acquisto

diverso in un Accordo di partecipazione). Tutti gli avvisi saranno ritenuti effettivi quando vengono inviati via email e quando si conferma elettronicamente la ricezione.

16.12 Esecuzione del Contratto; Equivalenti; Sostituzione. Le parti acconsentono all'uso di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni firmando un documento scritto. Le presenti CGA, gli eventuali documenti MPO e gli Allegati possono essere sottoscritti in una o più copie equivalenti. Qualsiasi riproduzione del Contratto, effettuata con mezzi affidabili, è considerata un'originale. Il Contratto sostituisce qualsiasi precedente trattativa, discussione o dichiarazione intercorsa tra le parti in merito all'oggetto del presente documento.

16.13 Forza maggiore. Nessuna delle parti sarà considerata inadempiente o responsabile per qualsiasi ritardo o mancata conformità al Contratto a causa di qualsiasi atto al di fuori del controllo della parte coinvolta, ad esclusione delle controversie sindacali, a condizione che tale parte ne informi immediatamente l'altra.

16.14 Accordo di partecipazione. Le presenti CGA si applicano a INTESA e al Fornitore e alle rispettive Affiliate che si avvalgono esse stesse delle CGA stipulando un Accordo di partecipazione ai sensi delle presenti CGA. Tali Accordi di partecipazione e i relativi documenti WA stipulati dalle Affiliate di una delle parti sono accordi indipendenti tra i firmatari degli stessi. INTESA non è responsabile nei confronti del Fornitore o dell'Affiliata del Fornitore per alcuna azione o mancata azione di qualsiasi Affiliata INTESA, né alcuna azione o mancata azione da parte delle Affiliate INTESA costituiranno una violazione del Contratto tra INTESA e il Fornitore. Per “**Accordo di partecipazione**” o “**PA (Participation Agreement)**” si intende un allegato firmato da una o più Affiliate, che contiene ulteriori termini o emendamenti concordati alle CGA per le Affiliate, ai sensi delle leggi e delle procedure locali e incorpora per riferimento i termini e le condizioni presenti in queste CGA, qualsiasi documento MPO e/o WA di pertinenza e altri allegati o appendici a cui si fa riferimento in modo specifico nel PA.

16.15 Parti. Nelle situazioni in cui il Fornitore fornirà Servizi o Prodotti finali a un Cliente INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), è da intendersi che i riferimenti a INTESA nelle seguenti sezioni delle presenti CGA includeranno il Cliente: Prodotti e Servizi; WA e Tariffario (in merito alla consegna e all'accettazione); Garanzie, Proprietà Intellettuale; Indennizzo; Fornitore e Personale del fornitore e Conservazione dei documenti e diritti di verifica.

16.16 Sopravvivenza. Tutti i termini che per loro natura si estendono oltre la fine del Contratto rimangono in effetto fino al loro adempimento, inclusi Garanzie; Imposte; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo; Conservazione dei documenti e diritti di verifica; Legislazione vigente; Fornitore e Personale del fornitore e Disposizioni generali. Fermo restando quanto precede, tutte le licenze previste dal Contratto sopravviveranno nella misura necessaria per consentire a INTESA di continuare a fornire servizi ai propri Clienti che sono licenziatari del Fornitore, indipendentemente dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto.

Emendamenti per l'Italia

I termini e le condizioni che seguono si applicano alle transazioni effettuate per intero in Italia o nel caso in cui l'Acquirente si trovi in Italia e modifichi le altre disposizioni del presente Contratto per rendere lo svolgimento delle transazioni tra le parti conforme alle norme e alle procedure locali.

Prodotti finali e Servizi

Il contenuto che segue si aggiunge alla Sezione “*Prodotti finali e Servizi*” delle CGA:

Il rischio di perdita e la titolarità per qualsiasi proprietà tangibile saranno trasferiti a INTESA o al Cliente di INTESA al momento della consegna e/o dell'accettazione del servizio da parte di INTESA o del Cliente di INTESA, come specificato nei documenti MPO e/o WA di pertinenza.

Rilascio di un MPO, una WA (Work Authorization - Autorizzazione per i lavori) e tariffario

La seguente disposizione si aggiunge alla Sezione 2 “*2. Emissione di un WA e Determinazione dei prezzi*” delle CGA:

Condizioni Generali di Acquisto

La seguente disposizione viene aggiunta alla Sezione “2. Emissione di un WA e Determinazione dei prezzi” delle CGA, ove applicabile:

Se il rapporto contrattuale è regolato dalla legge 192/98 “Disciplina della Subfornitura”, il termine di pagamento non potrà essere superiore ai 60 giorni dalla data di consegna o dalla notifica del completamento del lavoro da parte del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore sarà obbligato a consegnare la relativa fattura in concomitanza con la consegna della merce o con la comunicazione del servizio reso.

Requisiti individuali del Fornitore

Le seguenti disposizioni vengono aggiunte alla Sezione *Garanzie*” delle CGA:

Il Fornitore dichiara di possedere i requisiti obbligatori esposti nel:

1. Decreto Legislativo n. 159/2011; e
2. Decreto Legislativo n. 50/2016 Articolo 85 o d.lgs. 36/2023 articolo 91, come applicabile *ratione temporis*; e in
3. eventuali ulteriori modifiche successive.

Il Fornitore si impegna, su richiesta di INTESA, a fornire tutta la documentazione necessaria a confermare l'ottemperanza a tali requisiti, oltre alla prova documentale del rinnovo, rilasciata dalle autorità competenti, di qualsiasi licenza necessaria per svolgere attività commerciali con la pubblica amministrazione.

Il Fornitore è consapevole del fatto che l'assegnazione, per intero o in parte, di servizi e ordini alle sue affiliate, anche se interamente controllate dal Fornitore, o ad eventuali consulenti, deve essere ritenuta una procedura di subappalto e di conseguenza proibita in base all'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 o art. 119 D.lgs. 36/2023, come applicabile *ratione temporis*.

In caso di inosservanza della presente disposizione ed in caso di rifiuto del Fornitore da parte del Cliente, dovuti a:

4. mancanza dei requisiti individuali obbligatori da parte del Fornitore come previsto dalle normative correnti per la prevenzione di crimini di mafia; o
5. rilascio da parte del Fornitore di dichiarazioni contenenti dati e informazioni che non corrispondono a verità,

INTESA avrà diritto di risolvere le presenti CGA, i MPO e/o WA ai sensi dell'Articolo 1456 c.c., mediante semplice notifica scritta.

1.2. Limitazione di responsabilità

La sezione *“Responsabilità”* delle CGA sulla limitazione di responsabilità si applicherà nei limiti dell'art. 1229 c.c.

1.3. Durata e risoluzione

La seguente disposizione viene aggiunta al primo paragrafo della Sezione “Durata e risoluzione” delle CGA:

Inoltre, e ferme restando le disposizioni in materia di responsabilità e indennizzo del BA, le parti convengono, in deroga all'art. 1382 del Codice Civile, che INTESA conserva il diritto a chiedere il maggior danno in ogni ipotesi di risoluzione.

La seguente disposizione viene aggiunta come ultima frase del terzo paragrafo della Sezione 9 “Durata e risoluzione” delle CGA:

In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, in caso di risoluzione senza giusta causa, INTESA risarcirà il Fornitore solo per le spese effettive e ragionevoli sostenute dal Fornitore per il lavoro in corso fino alla data di risoluzione inclusa.

Condizioni Generali di Acquisto

Legislazione vigente

La seguente disposizione viene aggiunta alla Sezione “*Legislazione vigente*” delle CGA:

Le presenti CGA sono soggette alla legge Italiana. Tutte le controversie derivanti dalla o connesse all'interpretazione o esecuzione del Contratto saranno risolte esclusivamente dal Foro di Torino e le parti rinunciano al diritto di fare ricorso a qualsiasi altro Foro.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci non si applica alle transazioni ai sensi delle presenti CGA e di tutti i futuri MPO.

Fornitore e personale del fornitore

La seguente disposizione viene aggiunta come sottosezione “*Personale*” alla Sezione “*Fornitore e personale del fornitore*” delle CGA:

Il personale assegnato ai Servizi, ad eccezione di eventuali consulenti, deve essere regolarmente assunto dal Fornitore, il quale si impegna a:

1. ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti in materia di impiego e previdenza sociale, sostenendone il relativo costo;
2. vigilare sull'ottemperanza agli obblighi in termini di retribuzione, previdenza sociale e contributi fiscali per il personale del Fornitore e per i suoi subappaltatori e manlevare l'Acquirente da qualsiasi danno o responsabilità a cui quest'ultimo dovesse andare incontro come risultato di un'eventuale violazione dei suddetti obblighi ai sensi dell'Articolo 29 del Decreto Legislativo 276/2003 e di ogni eventuale futura modifica dello stesso;
3. applicare nei confronti del suddetto personale, compenso e condizioni di impiego non inferiori a quelli previsti dai contratti di lavoro applicabili, a partire dalla data del MPO al settore e al luogo in cui il lavoro viene svolto, in aggiunta alle condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da qualsiasi altro contratto di lavoro successivamente stipulato per il settore, applicabile in detto luogo;
4. continuare ad applicare detti contratti di lavoro fino a quando scadono o vengono sostituiti. I suddetti obblighi relativi ai contratti di lavoro sono vincolanti per il Fornitore anche nel caso in cui il Fornitore non faccia più parte delle associazioni che sottoscrivono detti contratti o si ritiri da dette associazioni per il periodo intero o per un periodo parziale della durata del contratto. Il Fornitore si impegna a fornire conferma scritta di quanto sopra, in qualsiasi momento, su richiesta di INTESA;
5. conservare per tutta la durata del Contratto i documenti attestanti l'esecuzione dei pagamenti tramite bonifico bancario dei compensi spettanti ai propri dipendenti e subappaltatori durante l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a fornire conferma scritta di quanto sopra, in qualsiasi momento, su richiesta di INTESA;
6. redigere appropriati accordi con i propri dipendenti che consentano loro di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle presenti CGA e da ogni MPO applicabile;
7. vigilare sull'ottemperanza alle norme a tutela della salute e della sicurezza del personale del Fornitore ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
8. garantire inoltre la propria collaborazione con INTESA per finalità di controllo e coordinamento del proprio personale e del personale dei propri Subfornitori per quanto riguarda le misure di sicurezza indicate nel Documento consolidato;
9. garantire, tra l'altro, che, in ottemperanza alle disposizioni stabilite all'Articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08, in caso di assegnazione di personale, lo stesso sia munito di adeguata tessera identificativa contenente foto, informazioni personali e indicazione del datore di lavoro. Il Fornitore, inoltre, garantisce che il suddetto personale sarà sempre munito di tale tessera identificativa durante lo svolgimento degli incarichi assegnati;
10. su richiesta di INTESA, fornire la documentazione atta a verificare l'ottemperanza alla presente Sezione intitolata "Fornitore e personale del fornitore".

Nella misura in cui si applica l'art. 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997, entro 5 giorni dal termine di pagamento delle ritenute salariali, il Fornitore dovrà fornire a INTESA i seguenti documenti:

- la copia delle deleghe di pagamento correlate alla rimessa delle ritenute salariali relative ai dipendenti operanti nei Servizi (Modello F24)

Condizioni Generali di Acquisto

- l'elenco dei nominativi dei dipendenti, con codice fiscale, impegnati nei Servizi nel mese precedente, specificando la quantità di ore lavorate, lo stipendio correlato e l'importo delle ritenute fiscali per ogni impiegato. Qualora il Fornitore fornisca la certificazione contenente i requisiti stabiliti al comma 5, art. 17-bis, entro 5 giorni dal termine di pagamento delle ritenute salariali, non è richiesta la documentazione di cui sopra.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, INTESA sospenderà il pagamento della fattura nella misura prevista dalla legislazione. In ottemperanza alla legislazione, il Fornitore dovrà fornire la documentazione indicata in questa clausola direttamente al Cliente INTESA, quando INTESA fornisce i Servizi al Cliente. INTESA si assume la responsabilità di comunicare al Fornitore i nominativi dei Clienti INTESA. Su richiesta del Cliente, INTESA può fornire la documentazione del Fornitore direttamente al Cliente. Il Fornitore ha ottenuto l'accordo del Personale del fornitore per rilasciare i dati a INTESA e per consentire a INTESA l'utilizzo, la divulgazione e la trasmissione di tali dati in connessione con il presente Contratto. L'informativa e le informazioni correlate al trattamento dei Dati personali da parte di INTESA sono disponibili all'indirizzo <https://www.INTESA.com/it/it/privacy>.

INTESA ha il diritto di risolvere le presenti CGA, MPO e/o WA ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano nel caso in cui il Fornitore non ottemperi alla presente Sezione.

La seguente disposizione viene aggiunta come sottosezione 14.2 "Lavoratori distaccati" alla Sezione 14 "Fornitore e personale del fornitore" delle CGA:

Laddove il Fornitore intenda avvalersi di Personale e/o subappaltatori che sono considerati lavoratori distaccati (come definiti nella Direttiva CE 96/71/CE sui lavoratori distaccati e/o in qualsiasi legislazione CE o nazionale correlata o derivata) o lavoratori tramite agenzia interinale (come definiti nella Direttiva CE 08/104/CE, e/o qualsiasi legislazione comunitaria o nazionale correlata o derivata) (collettivamente di seguito "Lavoratori Distaccati") per la fornitura di Servizi a INTESA e/o ai Clienti INTESA, il Fornitore, prima che ciascun Lavoratore Distaccato inizi a lavorare nel paese in cui è distaccato, informerà INTESA e fornirà ad INTESA tutte le informazioni richieste dalla legge, nonché la prova della conformità alla suddetta legislazione. Il Fornitore garantisce che le informazioni fornite sono sempre corrette, accurate e aggiornate e si impegna a fornire informazioni aggiornate ad INTESA immediatamente in qualsiasi momento su richiesta di INTESA.

Nel caso in cui la violazione della presente disposizione da parte del Fornitore, o del suo subappaltatore, causi la responsabilità o la multa di INTESA o del suo personale, il Fornitore dovrà indennizzare INTESA e il suo personale da tutte le pretese e/o multe che sorgono o si presume siano sorte a seguito di tale violazione. In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle presenti CGA, INTESA può risolvere immediatamente le presenti CGA, qualsiasi MPO e/o WA per giusta causa in caso di violazione della presente disposizione o quando INTESA ritiene ragionevolmente che tale violazione si sia verificata o sia probabile che si verifichi. In aggiunta a ciò, INTESA può richiedere l'immediata rimozione dei Lavoratori Distaccati dall'incarico ai sensi delle presenti CGA.

Tracciamento dei flussi finanziari

Il Fornitore si impegna ad ottemperare in pieno alle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n.136 (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Articolo 3 di tale Legge) sul Tracciamento dei flussi finanziari correlato ai contratti pubblici.

In caso di violazione di tali disposizioni da parte del Fornitore, le presenti CGA, il MPO e/o qualsiasi documento WA sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali danni cagionati da tale violazione.

Applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza

Le parti coinvolte nelle presenti CGA, nella misura prevista per ognuna di esse, si impegnano a rispettare e garantire l'ottemperanza alle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/08 ed eventuali emendamenti relativi.

A questo riguardo ed inoltre, al fine di consentire a INTESA e/o al Cliente di INTESA di redigere il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del succitato Decreto Legislativo 81/08 nella versione

Condizioni Generali di Acquisto

modificata (di seguito definito il “Documento consolidato”), il Fornitore dovrà fornire a INTESA un documento contenente la propria valutazione dei rischi e dei costi associati, oltre alla valutazione fornita dai propri subfornitori, che indichi le misure necessarie per eliminare qualsiasi interferenza nelle rispettive attività.

Il Fornitore si impegna a fornire la suddetta valutazione dei rischi e dei costi associati, nonché la valutazione preparata dai propri subfornitori unitamente all'offerta che presenterà a INTESA, in base all'accordo esplicito che la validità di tale offerta sarà subordinata alla fornitura della documentazione di valutazione dei rischi e dei costi associati, come sopra descritto.

INTESA ha il diritto di risolvere le presenti CGA, i MPO e/o WA ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano nel caso in cui il Fornitore non ottemperi alla presente Sezione.

Emendamento

Le parti convengono che eventuali, futuri emendamenti o integrazioni alle CGA si dovranno intendere come parte integrante delle CGA e che ogni riferimento alle CGA menzionato nel MPO, in un documento WA o nel presente documento, ove applicabile, includa tali modifiche e/o integrazioni.